

IPARK srl

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022

*(redatto in attuazione della Legge n. 190/12 secondo quanto previsto dal "P.n.A. "
approvato dalla Civit il 13 settembre 2013)*

Approvato con Decisione dell'Amministratore Unico del 30.01.2020

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI "ANTICORRUZIONE*	2
1.1. Premessa.....	2
1.2. Il "Piano nazionale Anticorruzione" e le sue ricadute sulle Società a partecipazione pubblica	4
2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.....	6
2.1 L'Autorità nazionale Anticorruzione.....	6
2.2 Il Dipartimento della Funzione pubblica.....	7
2.3 Il Responsabile dell'attuazione del "Piano di prevenzione della Corruzione"	7
2.4. I destinatari del "Piano di prevenzione della Corruzione"	9
3. APPROCCIO METODOLOGICO	9
4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI IPARK	11
5. LA TIPOLOGIA DEI REATI	12
6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ'	23
7. PRINCIPALI AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI E RELATIVI PRESIDI	23
7.1. Le aree e le attività sensibili.....	23
7.2 Analisi del rischio ed identificazione dei presidi di contenimento del rischio	24
7.2.1 L'approvvigionamento	25
7.2.2. Selezione/assunzione, politiche del personale e conferimento incarichi	30
7.2.3 Gestione risorse finanziarie	33
7.2.4 Altre attività sensibili di IPARK	34
8.FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE	35
8.1 Informazione	35
8.2 Adozione di specifiche attività di formazione del personale	36
9.IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI IPARK	38
10 SISTEMA DISCIPLINARE	38
11 OBBLIGHI DI TRASPARENZA	39
11.1 Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza	40
11.2 Applicazione delle norme sulla trasparenza in IPARK - Il Piano della trasparenza	42
11.3. Compiti del Responsabile della Trasparenza.....	44
13. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY	45
14. FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL "RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"	45
15. RESPONSABILITÀ	46
16. LE SANZIONI	46
17. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/12	47

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI "ANTICORRUZIONE"

1.1. Premessa

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190/12, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (di seguito, Legge n. 190/12).

La Legge n. 190/12 è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione è stata adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 58/4, firmata dallo

Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della Corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la Corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Per quanto concerne le Amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella Legge n. 190/12, stante la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della Legge n. 190/12, il quale dispone che le norme di prevenzione della Corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni, gli Enti Locali, nonché gli *"...Enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)"*.

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di interesse contenute nell'art. 1 menzionato, si segnalano, sinteticamente:

- il comma 39, in base al quale anche *"le Aziende e le Società partecipate dallo Stato e dagli altri Enti pubblici"* sono tenute a comunicare, *"al Dipartimento della Funzione pubblica, per il tramite degli Organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle Pubbliche Amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"*.

In attuazione di quanto stabilito nella più volte citata Legge n. 190/12, sono stati poi emanati:

- il Dlgs. n. 33/13, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di **Trasparenza** previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22.
- il Dlgs. n. 39/13, che disciplina i casi di **inconferibilità** ed **incompatibilità**, compresi quelli relativi agli

incarichi "di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico" e "lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione".

1.2. Il "Piano nazionale Anticorruzione" e le sue ricadute sulle Società a partecipazione pubblica

Sempre in attuazione della "normativa quadro" in materia di Anticorruzione sopra citata, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit), con Deliberazione n. 72/13, visto l'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 190/12, ha successivamente approvato, in data 13 settembre 2013, il "Piano nazionale Anticorruzione" ("P.n.A"), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Il "Piano nazionale Anticorruzione" permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione "allargato" e pone le premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/12.

Il "P.n.A", al Paragrafo 1.3. ("Destinatari"), così si pronuncia per quanto riguarda anche le Società a partecipazione pubblica locale: "...contenuti del presente P.n.A." sono inoltre rivolti agli Enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità portuali), agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 cc. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per Enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le Società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 Cc. da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alla Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi.". Coerentemente, il P.n.A. 2019, alla medesima Parte I, punto n. 3 ("Ambito soggettivo"), ribadisce le indicazioni contenute nei Piani precedenti

Il Paragrafo 3.1.1. ("Piani triennali di prevenzione della Corruzione P.t.p.C e i Modelli di organizzazione e gestione del D.lgs. n. 231 del 2001") illustra le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei "P.t.p.C." e, nel caso specifico delle Società a partecipazione pubblica, così recita: "al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto

privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella "Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali)"... I 'Piani di prevenzione della Corruzione' debbono essere trasmessi alle Amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/ locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della Corruzione', che può essere individuato anche nell'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del Dlgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione...".

Il "PnA" impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei "Piani di prevenzione della Corruzione", del fatto che le situazioni di rischio "...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, Cp., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui — a prescindere dalla rilevanza penale -venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Ciò significa introdurre presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestione anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla "Trasparenza" e sulla "Incompatibilità ed inconfiribilità".

In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, la Società è tenuta:

- a redigere dei "Piani di prevenzione della Corruzione", prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di fattispecie corruttive secondo l'ampia accezione sopra richiamata, utilizzando le metodologie aziendali di realizzazione dei Modelli organizzativi stabilite dal Dlgs. n. 231/01 e dalla "Linee Guida" riconosciute a livello ministeriale, assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla "Trasparenza", "incompatibilità e inconfiribilità" introdotti dai Dlgs. n. 33 e 39 del 2013;
- a prevedere, nei suddetti "Piani di prevenzione della Corruzione", appositi meccanismi di

accountability (flussi informativi) che consentano ai cittadini di avere notizie;

- a trasmettere alle P.A. vigilanti i "*Piani di prevenzione della Corruzione*", che a loro volta dovranno essere pubblicati anche sul sito istituzionale;
- ad implementare strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire la conformità alle prescrizioni del "*PnA*" relativamente ai processi di *accountability* nei confronti degli Enti Locali soci che debbono vigilare sull'attuazione. Nel "*Piano annuale Anticorruzione*" è previsto infatti che le Amministrazioni controllanti sono tenute a verificare "*l'avvenuta introduzione dei Modelli da parte dell'Ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico*" e ad organizzare un efficace "*sistema informativo*" finalizzato a monitorare l'attuazione delle misure sopra esplicitate;
- a nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri "*Piani di prevenzione della Corruzione*".

2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Con la Legge n. 190/12, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

2.1 L'Autorità nazionale Anticorruzione

L'Autorità nazionale Anticorruzione è stata individuata nella "*Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche*" (Civit) - istituita dall'art. 13 del Dlgs. n. 150/09 e, precisamente:

- a) collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il "*Piano nazionale Anticorruzione*" predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della Corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- c) esprime pareri facoltativi agli Organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui
- d) all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/01, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai Codici di comportamento e ai Contratti,

- collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del Dlgs. n. 165/01, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma *16-ies*, introdotto dalla Legge n. 190/12;
 - f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla Legge n. 190/12 e dalle altre disposizioni vigenti;
 - g) riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

2.2 Il Dipartimento della Funzione pubblica

All'attività di contrasto alla Corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con Dpcm.:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della Corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- e) predispose il "*Piano nazionale Anticorruzione*" anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);
- d) definisce modelli *standard* delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190/12, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei Settori particolarmente esposti alla Corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

2.3 Il Responsabile dell'attuazione del "Piano di prevenzione della Corruzione"

Il Responsabile dell'attuazione del "*Piano di prevenzione della Corruzione*", di seguito "*Responsabile della prevenzione della Corruzione*" deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organo all'interno dell'Azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);
- b) professionalità: deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Il "Responsabile della prevenzione della corruzione" svolge i seguenti compiti:

- a) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del "Piano di prevenzione della Corruzione" attraverso lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite al capitolo 9;
- b) verifica che, all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione;
- e) se richiesto, propone all'Amministrazione che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'Amministrazione che esercita la vigilanza, sulla base dei sue direttive, e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- e) propone la modifica del "Piano", anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- f) riferisce sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quanto l'Organo di indirizzo politico lo richieda;
- g) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al presente "Piano", che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13, rubricato "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

2.4. I destinatari del "Piano di prevenzione della Corruzione"

Le regole contenute nel "Piano di Prevenzione della Corruzione" di IPARK s.r.l. (di seguito, il "PIANO") si applicano a:

- "soggetti apicali" ovvero a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione e/o controllo in "IPARK S.R.L." (di seguito, "IPARK" o la "Società");
- dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale;
- lavoratori parasubordinati, stagisti e tirocinanti;
- lavoratori somministrati;
- terzi che – a prescindere da un rapporto giuridico diretto con IPARK – operano nell'ambito dell'attività gestita da IPARK.

IPARK adotta il presente PIANO attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il PIANO si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'Azienda.

IPARK condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del PIANO e del Codice di comportamento Integrato - Sezione II - CODICE DI COMPORTAMENTO ex L. 190/2012), anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse dell'Azienda ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

I soggetti destinatari del PIANO sono in definitiva, specificamente e pur tutelando la loro autonomia professionale prevista dalla normativa sul diritto del lavoro, i "soggetti apicali", i dipendenti della Società, nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con la Società, tra cui vi rientrano i collaboratori, i *partners*, i fornitori, i consulenti e i procuratori.

3. APPROCCIO METODOLOGICO

La costruzione del PIANO è avvenuta contestualmente e in modo integrato rispetto alla costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L'art. 1, comma 9,

della Legge n. 190/12 riproduce infatti, pur nella diversa accezione degli strumenti legislativi, le indicazioni di cui all'art. 6 del Dlgs. n. 231/01.

Il PIANO pur ricalcando le fasi operative e la metodologia di un "Modello 231", ha rispetto ad esso una portata concettualmente diversa, poiché ha come obiettivo quello di prevenire, attraverso un adeguato sistema di controllo interno, condotte corruttive che non implichino necessariamente l'interesse o il vantaggio della Società stessa.

Il PIANO viene proposto all'Organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12) e quindi all'Organo di amministrazione, al quale compete la relativa adozione.

La sua costruzione si è ispirata ai principi contenuti nelle linee guida Uni Iso 31000 2010 (espressamente richiamate dallo stesso Dipartimento, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della Norma internazionale Iso 31000 ed. novembre 2009, elaborata dal Comitato tecnico Iso/Tmb "RISK Management"). Infatti, la gestione del rischio di corruzione costituisce lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi e la pianificazione, mediante l'adozione del PIANO, è il mezzo per attuare tale gestione. L'intero processo si è basato sul coinvolgimento, da parte dei consulenti esterni, della Direzione e dei Responsabili per le aree di rispettiva competenza.

Per la Società si è trattato di progettare un "Sistema coordinato Anticorruzione" che, partendo dall'organizzazione specifica, risulti in grado di assolvere ai compiti previsti dalla legge con efficacia.

Il lavoro, in conformità con quanto specificato nell'Allegato 1. Paragrafo B2. del "PnA". ha avuto ad oggetto:

- la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- la rilevazione delle prassi e dei presidi esistenti (*risk assessment*);
- il confronto dei risultati della "analisi dei rischi" con la *best practice*, individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive (*gap analysis*);
- la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;

- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti la Corruzione;
- elaborazione del Codice di comportamento Integrato e, in particolare della Sezione II – Codice di Comportamento ex l. 190/2012;
- la regolazione di procedure per l'aggiornamento del PIANO;
- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di Corruzione
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PIANO;
- la definizione di un Regolamento Disciplinare Integrato, contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel PIANO;
- l'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI IPARK

IPARK è una società a responsabilità limitata, partecipata da un unico socio, costituito da I.P.A.B. Proti – Salvi Trento, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che svolge l'attività di gestione di servizi assistenziali.

In considerazione della peculiare compagine societaria, del vincolo statutario per cui soci possono essere solo enti pubblici e la particolare regolamentazione dell'attività svolta da IPARK conducono a ritenere che l'attività stessa possa essere qualificata come “**Pubblico servizio**” e, dunque, i soggetti che operano nell'ambito di IPARK possano essere qualificati come “**Incaricati di Pubblico Servizio**”, con conseguente applicazione dei reati propri oggetto di applicazione della l. 190/2012.

Il socio unico nomina l'Organo Amministrativo.

Il modello di *governance* di IPARK e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, risulta interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri della normativa “*Anticorruzione*”,

compatibilmente con la dimensione aziendale, è caratterizzata, in sintesi, da:

- una chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee di dipendenza gerarchica;
- l'attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- la formalizzazione delle principali attività;
- la corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società.

Gli Organi della Società e le loro attribuzioni sono disciplinate dallo statuto e dalle leggi vigenti.

5. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Sulla base delle risultanze della "Analisi dei Rischi", le fattispecie di reato a rischio potenziale, ridottosi attraverso le misure di contenimento contenute nel presente PIANO, prese in considerazione sono le seguenti:

- a. Concussione (art. 317 C.p.)
- b. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 C.p.)
- c. Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 C.p.)
- d. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.p.)
- e. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 C.p.)
- f. Abuso d'ufficio (art. 323 C.p.)
- g. Peculato (art. 314 C.p.)
- h. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 C.p.)

- i. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 C.p.)
- j. Abusivo esercizio di una professione (art. 348 C.p.)

Di seguito si analizzano gli articoli del Codice penale richiamati.

Art. 317 C.p. : Concussione

"Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, e punito con la reclusione da 6 a 12 anni".

Si tratta infatti di un "reato proprio", che può essere commesso solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma (Pubblico Ufficiale e incaricato di pubblico servizio).

La qualifica di "Pubblico Ufficiale", ai sensi dell'art. 357 C.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli effetti penali, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Per l'art. 358, *"agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio".* Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, *"ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

A seguito della riforma del 1990 (Legge 26 aprile 1990, n. 86), che ha modificato il Titolo II, del Libro II del Codice penale (*"Dei delitti contro la P.A."*), è stata accolta una "concezione oggettiva" di *"Incaricato di pubblico servizio"*, che comporta una valutazione in concreto, caso per caso, circa l'attività svolta, a prescindere dalla natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto.

Per quanto attiene alle Società partecipate da capitale pubblico - come IPARK - si è posto il problema, in dottrina come in giurisprudenza, circa la qualificazione giuridica dei loro dipendenti, ed in particolare se possano essere considerati *"Incaricati di pubblico servizio"*.

Parte della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione Civile, Sezione Unite, Sentenze n. 8454

del 26 agosto 1998 e n. 4989 del 6 maggio 1995) si è pronunciata ravvisando la "natura privatistica" dell'attività dispiegata dalle Società partecipate da capitale pubblico per la gestione di servizi di rilevanza pubblica, nell'ipotesi in cui tali Organismi imprenditoriali "... pongano in essere, in regime di concorrenza, operazioni negoziali dirette, sì, all'acquisizione di beni strumentali al perseguimento dell'interesse pubblico, ma funzionali in primo luogo, allo svolgimento dell'attività produttiva di beni o erogativa di servizi'. Secondo questa interpretazione, quando la Società mista opera cioè alla stregua di un imprenditore privato, non è configurabile nel suo agire l'esercizio di potestà o funzioni istituzionalmente appartenenti alla P.A. ma trasferiti all'Ente medesimo; in tal caso, l'operato dell'Organo di amministrazione della persona giuridica, che svolge tutta la sua attività in regime privatistico, non può essere assimilato a quello di "Incaricato di pubblico servizio", solo perché espressione, sia pure in via mediata, dello svolgimento di un servizio pubblico.

Occorre quindi valutare in concreto se l'Ente pubblico abbia realmente "trasferito" alla Società di cui fa parte, poteri e prerogative pubblicistiche, poiché non si può affermare in modo aprioristico che taluni servizi, sebbene diretti a soddisfare bisogni sociali, appartengano istituzionalmente alla competenza della P.A..

Altra parte della giurisprudenza di legittimità ha invece privilegiato un "criterio funzionale", secondo cui "... è Incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico ...", ritenendo perciò "servizio pubblico" quello che realizza direttamente finalità pubbliche. In questa prospettiva, la natura prettamente privatistica della Società non esclude la possibilità di configurare la qualifica di "Incaricato di pubblico servizio" ai soggetti inseriti nella sua struttura organizzativa e lavorativa. In base a quanto previsto dall'art. 358 c.p., tale qualifica spetterà solo a coloro che in Azienda non svolgano semplici mansioni d'ordine né prestazioni di opera meramente materiale.

Tal requisito è stato interpretato da dottrina e giurisprudenza nel senso che l'agente deve almeno svolgere una funzione di concetto che gli attribuisca un qualche potere decisionale autonomo, sia pur ridotto, o un'attività in senso lato intellettuale (fra le altre, Cass. Pen. Sez. VI 11 marzo 2003 n. 11417).

Si richiama inoltre al riguardo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione penale, nella Sentenza n. 49759/12, in relazione ad un ricorso proposto da un ex Direttore generale di una Società partecipata, concessionaria di un pubblico servizio, ritenuto colpevole del reato di peculato; la Corte di Appello, confermando la Sentenza di primo grado, aveva infatti desunto che l'imputato rivestisse la qualifica di "Incaricato di pubblico servizio", necessaria per integrare la

fattispecie del reato di peculato, dall'oggetto dell'attività della Società partecipata, preposta alla fornitura del "Servizio idrico" locale. L'imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che, nel caso *de quo*, mancava la qualifica soggettiva di "Incaricato di pubblico servizio", richiesta per la configurabilità del reato contestato, in virtù della natura di Società per azioni, seppur partecipata dall'Ente Locale, del soggetto giuridico a cui lui apparteneva. La Cassazione ha però ritenuto infondata la suddetta difesa, affermando che "... il ricorrente, nella sua veste di Direttore generale di una Società totalmente pubblica, era da ritenere *incaricato di pubblico servizio* ' a prescindere dalla natura, tipificata tramite gli ordinari strumenti privatistici, dell'Ente di riferimento". Si può richiamare, inoltre, anche la pronuncia della Cassazione Penale sez. III, 4 ottobre 2011 che – sia pur criticata da parte della dottrina ha affermato che il portantino dipendente di ente ospedaliero è persona incaricata di pubblico servizio, "*perché non svolge mansioni meramente manuali ma ha un rapporto diretto e personale con il malato e coadiuva il personale infermieristico che esplica indubbiamente un pubblico servizio*".

Aderendo al primo orientamento, potrà porsi, per il soggetto operante all'interno di IPARK, un'ipotesi di concorso nel reato commesso dai "soggetti qualificati" (Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio) che, abusando della loro posizione, richiedano a terzi prestazioni non dovute. Qualora il concorso nel reato sia avvenuto nell'interesse o nel vantaggio di IPARK, per quest'ultima si porrà invece un potenziale profilo di responsabilità ex d.lgs. 231/01, oggetto del Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01.

In base al secondo orientamento, gli "apicali della Società partecipata o comunque i soggetti che al suo interno svolgano mansioni non meramente materiali come sopra descritto, considerati "Incaricati di pubblico servizio", potranno invece essere soggetti attivi del reato.

L'art. 317 C.p. tutela i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché il principio di libertà di autodeterminazione del privato.

Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio; nel primo caso, il soggetto fa valere la sua qualità per conseguire un fine illecito, mentre nel secondo, l'agente esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza rispettare le forme prescritte;
- la costrizione o l'induzione nei confronti della vittima: la "costrizione" si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o di una violenza fisica, mentre la "induzione" comprende ogni attività di

persuasione o suggestione per motivare la vittima ad effettuare una dazione o una promessa indebita di denaro o altra utilità a favore del pubblico funzionario o di un terzo. Per la dottrina prevalente, è "indebita" anche la prestazione che è dovuta al Pubblico Ufficiale come privato, ossia per ragioni non inerenti alla funzione o al servizio (*Fiandaca-Musco; Romano*);

- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al "soggetto attivo" o ad un terzo: tali condotte devono trovarsi in rapporto causale con la condotta concussoria del pubblico agente. Nel concetto di "utilità" è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile per la persona (per dottrina maggioritaria vi rientrano anche favori di tipo sessuale).

"Terzo" è, ovviamente, chi è estraneo all'attività abusiva del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio.

Il dolo nel reato di concussione è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere o indurre la vittima a compiere un atto indebito. Il dolo deve ricoprire tutti gli elementi essenziali del fatto tipico. Di conseguenza, se l'agente, in buona fede, ritiene che la dazione o la promessa ricevuta sia dovuta, si dovrà escludere il dolo. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta promessa.

Considerazioni applicative: la Società deve fare particolare attenzione alla ed. "Concussione ambientale"; si tratta del fenomeno legato al sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della Pubblica Amministrazione, in cui la condotta concussiva del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio può realizzarsi anche attraverso il semplice richiamo ad una sorta di convenzione/prassi tacitamente riconosciuta, che il privato subisce (si pensi al pagamento di una tangente come "corrispettivo" per ottenere un atto amministrativo).

Art. 318 C.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione dal a 5 anni."

Il bene giuridico tutelato dall'art. 318 C.p. è l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, e lo stesso art. 318 configura un reato a concorso necessario bilaterale, che richiede la contemporanea presenza di 2 soggetti specularmente operanti: uno che dà o promette ("extraneus") e l'altro che riceve ("intraneus").

Elemento caratterizzante il reato di corruzione, è quindi l'accordo criminoso tra il pubblico funzionario e il privato; tale accordo, secondo la giurisprudenza, non necessita di una forma specifica e deve avere ad oggetto la compravendita di atti che rientrano nella competenza funzionale del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio e che rappresentano l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio compiuto nell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio⁵. Tale accordo pone il pubblico funzionario ed il privato su un piano di parità e rappresenta la differenza principale tra il reato in questione e quello di concussione (317 C.p.), contraddistinto invece dalla superiorità del funzionario, che abusa della propria autorità per coartare la volontà della vittima.

Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all'art. 318 C.p. sono:

a) l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio:

- o l'esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico funzionario rientrano nella sua sfera di competenza funzionale o territoriale, comprendendo ogni comportamento attinente al suo ufficio;
- o l'esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui *intraneus* esercita gli stessi nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio.

b) la promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo:

- o per "promessa" si intende un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la "*controprestazione*", purché questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione (Cassazione penale, 10 luglio 1990);
- o nel concetto di "*dazione*" rientra anche la ritenzione, ravvisabile ad esempio nel caso del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, ottenga in regalo da un privato un bene che gli era stato consegnato in semplice visione;
- o nel concetto di "*utilità*" rientra qualsiasi bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario (vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale).

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale "*per sé o per un terzo*": "*terzo*" non potrà essere certamente la Pubblica Amministrazione.

Parte della dottrina ritiene che, anche nel caso in cui l'utilità o il denaro siano goduti da un "*terzo*", debba sussistere comunque un vantaggio indiretto anche per il pubblico funzionario.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di

pubblico servizio, di ricevere, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il delitto si consuma, secondo giurisprudenza e dottrina prevalente, nel luogo e nel momento in cui si perfeziona il già rammentato "accordo criminoso", ossia quando il pubblico funzionario accetta la promessa di retribuzione o altra utilità per sé o per un terzo. La dazione successiva alla promessa costituirà perciò un mero "post factum" (la consegna del denaro rappresenta solo la realizzazione del profitto, ma non è necessaria ai fini della consumazione).

Considerazioni applicative: in ambito aziendale, possono configurarsi corruzioni "attive" nel caso in cui l'Amministratore o un dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale per far ottenere all'Ente un qualche vantaggio.

Art. 319 C.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 4 a 8 anni".

Si tratta della ed. "corruzione propria" ed integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore (es: Amministratore della Società) deve necessariamente incontrare quella del corrotto (Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio). Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per gli scopi fissati dalla norma, cioè per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.

Sul concetto di denaro o altra utilità, si rinvia a quanto detto sopra, in relazione all'art. 318 C.p., mentre per "atto d'ufficio" non si intende solo l'atto amministrativo in senso stretto, bensì ogni concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, come pareri, atti di diritto privato, comportamenti materiali (Fiandaca-Musco; Grosso). Invece, per "atto contrario ai doveri d'ufficio" si considera qualsivoglia comportamento del P.U. o dell'incaricato di pubblico servizio che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi gli specifici doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (Cassazione 25 marzo 1999, Di Pinto).

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o altra utilità, oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la

dazione.

Considerazioni applicative: tale ipotesi di reato si manifesta nel caso in cui l'Amministratore della Società o un suo dipendente dà o promette denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, affinché questi compia od ometta atti del suo ufficio/servizio, per far ottenere un qualche vantaggio alla Società.

Un esempio di condotta che può integrare la fattispecie tipica *de quo* è quella del Pubblico Ufficiale che, nel corso dello svolgimento delle attività volte all'ammissione di un soggetto all'interno di una struttura residenziale assistenziale pubblica, concordi un corrispettivo con un soggetto richiedente l'ammissione per ignorare l'assenza di requisiti prescritti dalla legge o regolamenti vigenti per l'ammissione medesima.

Art. 319-quater C.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni. Nei casi previsti dal comma 1, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni".

Tale fattispecie, introdotta dalla "Legge Anticorruzione" (Legge n. 190/12), richiama il reato, ora eliminato, di "concussione per induzione", ponendosi tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del Codice, che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione. Mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, di norma prodotto dall'iniziativa del privato, nel reato in questione i 2 soggetti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico avvalendosi del *metus publicae potestatis* e il privato subendo tale condizione di *metus* (Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza n. 18968 del 30 aprile 2013).

Ed invero, il reato in questione si differenzia dalla concussione sotto 2 profili:

1) la modalità per ottenere o farsi promettere denaro o altra utilità che, nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione, cioè in una pressione psicologica più blanda rispetto alla coazione psichica del reato di concussione (ed. "*condotta costrittiva*"); il pubblico funzionario pone in essere un'attività di suggestione e persuasione nei confronti di un privato che, pur essendo avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione (ed. "*induzione per persuasione*"). Secondo parte della giurisprudenza di

legittimità e della dottrina, l'induzione può comprendere anche l'inganno, cioè un comportamento fraudolento del soggetto pubblico, essendo però il privato consapevole del carattere indebito della prestazione (c.d. "induzione ingannatoria");

2) per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, i cui elementi costitutivi sono:

- a. l'abuso di qualità o di potere da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio; l'induzione, intesa come ogni attività di convinzione, suggestione e persuasione per far tenere alla vittima una certa condotta. Secondo parte della dottrina, l'induzione comprende anche l'inganno (artifici o raggiri) e la semplice menzogna;
- b. la promessa o dazione di denaro o altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo (per tali concetti di "promessa/dazione" e di "utilità" si rinvia a quanto detto in relazione al reato di corruzione.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Il dolo esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione/promessa.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa.

Considerazioni applicative: la norma punisce anche il soggetto che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell'indebito.

Tale reato è configurabile anche nelle ipotesi in cui i dipendenti-apicali della Società rivestano il ruolo di "Incaricati di pubblico servizio".

Art. 320 C.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."

Considerazioni applicative (in relazione al combinato disposto dell'art. 318 c.p. e dell'art. 320 c.p.): l'incaricato di pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Di seguito, vengono riportate alcune potenziali modalità di commissione del reato:

- dipendenti IPARK nella gestione del processo di ammissione ai servizi residenziali (nell'accesso)

- più in generale dipendenti IPARK per l'esercizio delle proprie funzioni.

Considerazioni applicative (in relazione al combinato disposto dell'art. 319 c.p. e dell'art. 320 c.p.):
L'incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa

Di seguito, vengono riportate alcune potenziali modalità di commissione del reato:

- dipendenti IPARK nella selezione di un fornitore non sulla base dell'interesse pubblico
- dipendenti IPARK nella selezione di personale non sulla base di interesse pubblico
- medico convenzionato nella prescrizione di farmaci (prescrizione non corretta)
- dipendenti IPARK nella gestione del processo di ammissione ai servizi residenziali (favorire un soggetto rispetto ad uno legittimo).

Art. 314 C.p.: Peculato.

"Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."

Considerazioni applicative: l'incaricato di pubblico servizio si appropria di denaro di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio o comunque la disponibilità (es. denaro di ospiti o disponibilità di denaro nel conto corrente della Società) oppure beni mobili (es. computer, auto, medicinali, beni alimentari, utilizzo di personale di servizio, etc.). Ad esempio, potrebbe rilevare la prescrizione di farmaci non necessari, che poi vengono sottratti a scopo privato.

Art. 323 C.p.: Abuso d'ufficio.

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro"

anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".

Considerazioni applicative: la fattispecie potrebbe configurarsi nella condotta dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (ad esempio il medico specialista di una struttura pubblica che per conseguire un vantaggio patrimoniale in violazione del dovere di astensione di cui all'art 6 DM 31 marzo 1994 indirizzi un paziente verso il laboratorio di cui egli sia socio per l'espletamento di un esame che si sarebbe potuto eseguire).

Art. 331 C.p.: Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

"Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516..

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32].

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 360, 440]."

Art. 340 C.p.: Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

"Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni".

Considerazioni applicative: soggetti attivi (anche della fattispecie di cui all'art. 331 c.p.) potrebbero essere medico convenzionato o soggetti di IPARK.

Art. 348 C.p.: Abusivo esercizio di una professione.

"Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516".

Considerazioni applicative: potenziale soggetto attivo del reato potrebbe essere il personale medico o infermieristico.

6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ'

Per prevenire la commissione dei reati esaminati, i " *destinatari*" del PIANO, oltre alle regole di condotta specifiche descritte nei paragrafi successivi, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice di Comportamento Integrato – Sezione II – Codice di Comportamento ex l. 190/2012 approvato dalla Società, relative al divieto di pratiche corruttive.

7. PRINCIPALI AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI E RELATIVI PRESIDI

7.1. Le aree e le attività sensibili

Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, della Legge n. 190/12, valutate in relazione allo specifico contesto aziendale, all'attività e alle funzioni svolte dalla Società, la mappatura delle aree a rischio di corruzione, dei processi che si sviluppano al loro interno e delle relative fasi di cui questi si compongono, ha riguardato quelle dettagliate in misura minima nell'Allegato 2 del "PnA", «Aree di rischio comuni e obbligatorie» per tutte le Pubbliche Amministrazioni, e precisamente:

- l'acquisizione e progressione del personale;
- il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza;
- l'affidamento di lavori, servizi e forniture (processo di approvvigionamento)
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari "privi" di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Oltre a quelli sopra evidenziati, la mappatura dei rischi sopra menzionata ha riguardato altresì ulteriori ambiti aziendali.

Le principali attività aziendali a rischio di corruzione risultano le seguenti:

- Acquisizione e progressione del personale;
- Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza;

- Affidamento di lavori, servizi e forniture (processo di Approvvigionamento)
- Accesso ospiti autosufficienti e non autosufficienti in regime non convenzionato
- Gestione farmaci
- Gestione risorse finanziarie (cassa)
- Rimborsi spese
- Utilizzo strumenti aziendali.

7.2 Analisi del rischio ed identificazione dei presidi di contenimento del rischio

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, in ragione della sua struttura lineare, la Società, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee guida di Confindustria e Uni Iso 31000 2010, ha messo a punto un apparato essenziale di procedure, istruzioni e di prassi operative volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, che contribuiscono a garantire il rispetto delle normative vigenti e degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di società di diritto privato a controllo pubblico. Prassi e procedure che mirano, da un lato, a regolare l'agire declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro, a consentire i controlli, preventivi e successivi, sulla correttezza delle operazioni effettuate. In tale modo, si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno della Società, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamentari che regolano lo svolgimento della sua attività.

Ne consegue che tutti i Destinatari hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali prassi e norme procedurali interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati e compatibilmente con gli stessi. In particolare, le procedure approntate dalla Società, sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate attraverso specifica comunicazione/formazione.

Tutte le procedure si conformano ai seguenti principi:

- ricostruibilità del processo autorizzativo (*accountability*);
- integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processo che, successiva, di

archiviazione;

- scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, ecc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- sistemi premianti congrui e basati su *target* ragionevoli;
- tutte le uscite finanziarie devono essere documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti 'emittente e ricevente' e alla specifica motivazione.

Per quanto attiene alle Aree a maggior rischio di Corruzione e ai relativi processi sopra individuati, si richiamano si seguito le prescrizioni e i presidi più rilevanti.

I seguenti presidi, unitamente alle altre previsioni di comportamento contenute nel presente PIANO, nel Codice di Comportamento Integrato – Sezione II – Codice di Comportamento ex l. 190/2012 e nel Regolamento Disciplinare Integrato – Sezione II. CODICE DISCIPLINARE ex l. 190/2012, si ritengono sufficienti a garantire la necessaria sicurezza relativamente al verificarsi di reati di corruzione nell'ambito dei processi sensibili.

Con particolare riferimento alle misure relative alla rotazione, data l'organizzazione della Società, risulta impossibile coniugare il principio della rotazione degli incarichi a fini di prevenzione della corruzione con l'efficienza degli uffici, visti il numero non elevato di addetti e la specificità delle funzioni ricoperte che rende tutte le figure che operano in IPARK infungibili, cosicché l'interscambio risulta compromettere la funzionalità della gestione amministrativa.

Infine, IPARK provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale.

7.2.1 L'approvvigionamento

L'approvvigionamento è il processo aziendale relativo al reperimento di forniture, servizi e lavori necessari al funzionamento dell'attività produttiva: tale attività si sviluppa a partire dalla manifestazione di un'esigenza da parte di un richiedente che attraverso opportune azioni formalizzate, conduce all'aggiudicazione di una fornitura (sulla base del prezzo e dei requisiti di

utilizzo) ed alla stipula di un contratto con il fornitore. Tale processo termina con l'arrivo e l'accettazione dei lavori appaltati, dei beni ordinati e/o delle prestazioni richieste.

La materia è disciplinata dal "Regolamento per la definizione delle modalità di espletamento delle procedure in economia" predisposto dalla Società in conformità alla legislazione vigente applicabile a IPARK, anche con riferimento al ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il suddetto atto costituisce parte integrante del PIANO.

Le fasi del processo sono essenzialmente quelli di seguito riportati:

- a) Emersione del fabbisogno
- b) Valutazione dell'opportunità di procedere
- c) Gestione della procedura
- d) Verifica sull'effettività della fornitura/servizio
- e) Istruzione e autorizzazione al pagamento
- f) Effettuazione del pagamento.

Possibili condotte illecite:

L'incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Inoltre dipendenti IPARK potrebbero selezionare un fornitore non sulla base dell'interesse pubblico sottostante il pubblico servizio.

A livello meramente esemplificativo, di seguito sono elencate possibili modalità di commissione delle condotte illecite:

- avallo da parte del funzionario, in caso di accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti e con utilizzo del meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso,;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (esempio: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);

- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.

Presidi:

- Il processo di approvvigionamento è interamente gestito dai soggetti ad esso preposti secondo il sistema delle deleghe e dei poteri vigente e del mansionario/funzionigramma (job description).
- In particolare, La Società attiva, di volta in volta, procedure selettive e comparative anche ad evidenza pubblica, per l'individuazione dei propri fornitori.
- Per gli acquisti in economia, la Società ha adottato un proprio Regolamento aziendale "Regolamento per la definizione delle modalità di espletamento delle procedure in economia", conforme alla normativa vigente applicabile alla Società e ai principi comunitari (Trasparenza, Rotazione e Imparzialità) a cui viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito aziendale, sezione "società trasparente";
- Sempre in tema di acquisti e forniture in economia di beni e servizi, la Società ha adottato pure un'apposita procedura volta a regolare la loro richiesta, precedente quindi alla fase di scelta del fornitore, fin nella fase di emersione di un bisogno e della scelta del tipo di fornitura idoneo a soddisfarlo. Con tale strumento intende favorire ulteriormente la tracciatura dell'intero processo di acquisizione e rendere trasparenti e ricostruibili le motivazioni delle scelte che implicano l'utilizzo di risorse economiche aziendali.
- La Società predispone e utilizza i cd. Protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse; inoltre, inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto, nei termini previsti nel Sistema

disciplinare e nel Codice sanzionatorio (ed. "Clausola Anticorruzione").

- Inoltre, in materia di **Formazione di Commissioni in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione**, la Società ha ritenuto di recepire la disciplina di cui all'art. 35 bis, inserito nell'ambito del d.lgs. 165/01, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, in quanto ritenuta funzionale a contenere i rischi di commissione di reato.

La Società non può nominare nelle Commissioni coloro che siano stati condannati per delitti contro la P.A., e comunque opera nei termini e secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- art. 35 Dlgs. n. 165/01;
- art. 35-bis, Dlgs. n. 165/01, aggiunto dall'art 1, comma 46, della Legge n. 190/12;
- art. 1, commi 3,15,17,18 e 20, Legge n. 190/12;
- « art. 16, comma 1, lett. \-quater), Dlgs. n. 165/01;
- Capo II del Dlgs. n. 39/13;
- » Art. 77 del Dlgs. n. 50/2016

L'art. 35-bis d.lgs. 165/01, che pone delle condizioni ostative per la partecipazione a Commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di Corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con Sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

e) non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi Segretari".

- Inoltre, il Dlgs. n. 39/13 ha previsto inoltre un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3), che ha come destinatari le P.A. ex art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 ma anche gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. n. 39/13, ed a carico dei componenti di Organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni disciplinari previste nell'apposito Codice.

Si segnalano all'attenzione i seguenti aspetti rilevanti:

- in generale, la preclusione opera in presenza di una Sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la P.A. anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi, anche in caso di condanna da parte del Tribunale);
- la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35-bis riguarda, sia l'attribuzione di incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali, sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l'ambito soggettivo della norma interessa i Dirigenti, i Funzionari ed i Collaboratori (questi ultimi, nel caso in cui svolgano funzioni dirigenziali nei piccoli Comuni o siano titolari di posizioni organizzative);
- in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i requisiti per la formazione di Commissioni e la nomina dei Segretari e pertanto la sua violazione si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento;
- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Flussi informativi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione – Controlli del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione:

Il "Responsabile della prevenzione della Corruzione", viene informato:

- dell'avvio della procedura
- dello svolgimento delle fasi della stessa

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione attenziona il procedimento al fine di accertarne la compatibilità con i Regolamenti aziendali e con il sistema delle deleghe vigente e verifica altresì l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse individuate secondo quanto previsto nel presente PIANO.

Nei termini di quanto espressamente raccomandato nelle Circolari del Dipartimento della Funzione pubblica, il Responsabile della prevenzione della Corruzione pone in essere controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del Dpr. n. 445/00 (artt. 71 e 72 del Dpr. n. 445/00).

Il Responsabile del "*Piano di prevenzione della Corruzione*" effettua controlli su precedenti penali autocertificati dai candidati alla partecipazione di commissioni e sull'applicazione, in conformità alle norme vigenti, delle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo da parte del Responsabile del procedimento.

Oltre a quanto riportato nel presente PIANO in ordine al "*conflitto di interesse*", i controlli del Responsabile della prevenzione della Corruzione si estendono alla verifica di cause di incompatibilità e inconferibilità dettate dal Dlgs. n. 39/13. Se nel corso del rapporto si appalesano situazioni di inconferibilità ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. n. 39/13, il Responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro Ufficio o incarico.

7.2.2. Selezione/assunzione, politiche del personale e conferimento incarichi

Il Processo concernente la "selezione/assunzione, politiche del personale e conferimento incarichi" comprende tutte le fasi dall'individuazione dei fabbisogni fino all'assunzione/conferimento di incarico e la gestione dei relativi rapporti contrattuali.

Il processo è disciplinato da "Reclutamento del personale in IPARK s.r.l. _ Atto d'indirizzo" nella suo aggiornamento più recente (ora Versione 3.1 - 2016.11.15), redatto da IPARK in conformità alla legislazione vigente applicabile alla Società.

Il suddetto atto costituisce parte integrante del PIANO.

Le fasi del processo sono essenzialmente quelle di seguito riportati:

- a) Gestione personale extracomunitario
- b) Reclutamento personale dipendente
- c) Reclutamento – necessità temporanea

- d) Progressioni di carriera e trattamento accessorio legato alle performance
- e) conferimento incarichi di collaborazione e consulenza.

In tale ambito assume particolare rilievo, ai fini di cui al PIANO, l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza. Tale attività è disciplinata dal "Regolamento per la definizione delle modalità di espletamento delle procedure in economia"

Possibili condotte illecite:

L'incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Dipendenti IPARK selezionano personale non sulla base di interesse pubblico sottostante il pubblico servizio.

A livello meramente esemplificativo, di seguito sono elencate possibili modalità di commissione delle condotte illecite:

- previsioni di requisiti di accesso "*personalizzati*" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Presidi:

Relativamente al reclutamento, al fine di assicurare la conformità dei processi ai dettami normativi di derivazione pubblicistica sopra esposti, la Società ha adottato un apposito regolamento

denominato "Reclutamento del personale in IPARK s.r.l. _ Atto d'indirizzo" nella suo aggiornamento più recente (ora Versione 3.1 - 2016.11.15), redatto da IPARK in conformità alla legislazione vigente applicabile alla Società; si rinvia a tale regolamento, che, attraverso il rispetto dei richiamati principi, consente alla Società di ridurre il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Piano Anticorruzione.

La materia risulta pertanto adeguatamente disciplinata a livello regolamentare, dai principi e dalle prescrizioni contenute nel presente PIANO.

Relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza, si osserva quanto prescritto dal "Regolamento per la definizione delle modalità di espletamento delle procedure in economia".

Flussi informativi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione – Controlli del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione:

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione deve essere data notizia:

- dell'avvio della procedura
- dello svolgimento delle fasi della stessa.

Tutte le fasi del processo descritte al precedente punto 9.3.2. sono monitorate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Spetta, nello specifico alla stessa figura, la verifica dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento interno in materia di reclutamento personale o, nel caso di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza, dal "Regolamento per la definizione delle modalità di espletamento delle procedure in economia".

Compete altresì al Responsabile suddetto la verifica sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, stabilite dal D.lgs. n. 39/13, operate attraverso l'accertamento della produzione da parte dei candidati di apposita dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico.

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione spetta altresì accertare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse nei termini normali nel presente PIANO.

Inoltre:

- relativamente alle progressioni di carriera, queste sono messe in atto con l'utilizzo di apposite schede e parametri predefiniti di valutazione

- eventuale trattamento accessorio legato alle performance: il trattamento in questione qualora corrisposto deve basarsi su un sistema di valutazione delle performance individuali ed organizzative formalizzato. In particolare, è stabilito che la valutazione delle persone e delle posizioni è parte integrante del ruolo del capo diretto, il quale sottopone alla Direzione Generale la valutazione preliminare sulla quale quest'ultima esprimerà il giudizio conclusivo.

7.2.3 Gestione risorse finanziarie

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area sensibile laddove si operi all'interno di quei processi aziendali che sono stati individuati come maggiormente critici ed in particolare la gestione dei rapporti con la P.A. e la gestione amministrativa.

In tale ottica, la Società ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati corruttivi.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti, devono attenersi a quanto previsto nel PIANO, nelle procedure operative, nel CODICE DI COMPORTAMENTO. In particolare, è fatto obbligo di:

1. assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti tutte le operazioni aziendali ed in particolare quelle con la P.A.;
2. assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della Società siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;
3. assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
4. assicurare che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
5. assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

I Responsabili dei processi amministrativi/contabili devono controllare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata e verificabile;

- correttamente registrata, in modo da permettere la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- corredata di un supporto documentale autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato o registrato l'operazione stessa.

7.2.4 Altre attività sensibili di IPARK

Di seguito vengono trattate le seguenti aree sensibili connesse all'attività caratteristica di IPARK:

- autosufficienti e non autosufficienti in regime non convenzionato
- Rapporti con medico convenzionato e con il medico coordinatore
- Gestione farmaci.

Possibili condotte illecite:

A livello meramente esemplificativo, di seguito sono elencate le possibili condotte a rischio, in un'ottica strumentale alla realizzazione di fatti di Corruzione:

- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per ammissione ai servizi gestiti dalla Società).
- mancato controllo del rispetto degli accordi tra medico incaricato ed ULSS (ad esempio dell'orario minimo garantito)

I processi istruttori si svolgono, oltre che nel rispetto delle previsioni contenute nel presente PIANO e delle norme di comportamento contenute nel Codice di Comportamento Integrato – Sezione II – Codice di Comportamento ex l. 190/2012, secondo quanto previsto nelle apposite procedure interne e negli atti o disposizioni degli enti pubblici competenti (es. ULSS).

Flussi informativi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione – Controlli del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione:

Secondo la suddetta procedura vengono elaborati e inviati al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione report periodici che attestano, da parte del Responsabile preposto ai processi, l'aderenza al quadro normativo-regolamentare descritto.

8.FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

Il presente PIANO ed i suoi Allegati rispondono alle specifiche prescrizioni in materia di "Anticorruzione" e sono finalizzati a prevenire fenomeni corruttivi nella gestione dell'attività di pubblico interesse svolta da IPARK.

Per il presente PIANO è prevista un'apposita azione di informazione e formazione volta a rendere noti i suoi contenuti ed i suoi impatti a tutti i Destinatari, interni ed esterni, a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori di IPARK.

Le modalità di comunicazione/informazione/formazione sono impostati da IPARK e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale (Piano Formativo Aziendale – PAF).

8.1 Informazione

IPARK promuove la conoscenza del PIANO, dei relativi protocolli interni e del loro aggiornamento, tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione. In particolare, per quanto attiene alla comunicazione del PIANO, è previsto che quest'ultimo sia reso conoscibile, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari; esso sarà inoltre pubblicato sul sito *internet* della Società.

Informativa a dipendenti

La comunicazione iniziale: l'adozione del presente PIANO è comunicata a tutte le risorse in pianta organica al momento della sua delibera di approvazione, attraverso:

- l'invio di una *e-mail* contenente una breve introduzione alla normativa in materia di "Anticorruzione" e il riferimento a *link* del sito *internet* dove scaricare il PIANO; indicazione della necessità di leggerlo e condividerlo in quanto parte del contratto di lavoro con IPARK;
- invio a tutti i dipendenti già in organico di un Modulo di integrazione al contratto di lavoro in

essere con IPARK) contrattuale di dichiarazione di adesione e accettazione del PIANO, da sottoscrivere e portare manualmente alla Direzione entro 1 settimana.

Gli adempimenti di cui sopra dovranno essere svolti anche nei confronti e da parte dei lavoratori somministrati, dei lavoratori parasubordinati, stagisti e tirocinanti e dei professionisti che – a prescindere da un rapporto giuridico diretto con IPARK – operano nell'ambito dell'attività gestita da IPARK.

Per i nuovi dipendenti:

- al momento dell'accordo verbale sull'inizio del rapporto di lavoro viene consegnata copia cartacea del PIANO e dei suoi allegati, con spiegazione verbale di cosa si tratta e che l'adesione allo stesso è parte del contratto di lavoro; che dovrà leggerlo e condividerlo mediante sottoscrizione al momento della firma del contratto di assunzione;
- al momento della sottoscrizione del contratto viene richiesta la sottoscrizione dell'apposito Modulo di integrazione contrattuale attestante la ricezione del PIANO, la presa di coscienza e l'adesione al suo contenuto.

Analoga procedura si applica – oltretutto agli stagisti e tirocinanti – anche ai lavoratori somministrati, con i lavoratori parasubordinati, e con i professionisti che – a prescindere da un rapporto giuridico diretto con IPARK – operano nell'ambito dell'attività gestita da IPARK. In tali casi la sottoscrizione del Modulo di integrazione contrattuale deve avvenire al momento della sottoscrizione del contratto con la controparte contrattuale di IPARK (es. società di somministrazione).

Informativa a collaboratori esterni e *partners*

IPARK promuove la conoscenza e l'osservanza del PIANO anche tra i *partners* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che IPARK ha adottato sulla base del presente PIANO, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

8.2 Adozione di specifiche attività di formazione del personale

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività all'interno degli Uffici di IPARK dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della Corruzione e sui temi della legalità.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la P.A. e, in particolare, i contenuti della Legge n. 190/12 e gli aspetti etici e della legalità dell'attività oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della disciplina in materia di "Anticorruzione", del PIANO, delle sue finalità e delle regole di condotta contenute in esso e nei suoi Allegati. I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della Corruzione.

Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- » l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "*con cognizione di causa*"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di Corruzione;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da Ufficio ad Ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "*in formazione*" proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "*buone pratiche amministrative*" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di Corruzione;
- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio del pubblico servizio, indispensabili per orientare il percorso degli Uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai Dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;
- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta

applicabile;

- la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

La formazione avverrà con le seguenti modalità: corsi di formazione; e-mail di aggiornamento; note informative interne.

Previsione della programmazione della formazione

Per il personale addetto alle attività delle Aree a maggior rischio di commissione di reati e sopra individuate al capitolo 9, si adotta il seguente "*Piano formativo*":

- 1) una giornata dedicata alla presentazione ed illustrazione della normativa e del PIANO a livello aziendale, al fine di instaurare un confronto ed un dibattito in ordine alle modalità pratiche di attuazione dello stesso;
- 2) attività formative specifiche, di volta in volta determinate in ordine all'applicazione del presente "*Piano*", per il personale interessato alle attività di cui al capitolo 7.

9.IL CODICE DI COMPORTAMENTO DI IPARK

IPARK cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa.

Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al Documento che costituisce parte integrante del presente "*Piano*", denominato "*Codice di Comportamento ex l. 190/2012*", che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali di pubblico interesse.

10 SISTEMA DISCIPLINARE

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace "*Piano di prevenzione della Corruzione*", è l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel piano stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato

sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'attuazione della normativa in materia di "Anticorruzione" introdotta dalla Legge n. 190/12.

IPARK ha adottato un Regolamento Disciplinare, che viene reso disponibile a tutti i Destinatari e a cui si rinvia.

11 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di IPARK in quanto potenziale incaricato di pubblico servizio.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la conoscenza del Responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'Amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, in tal modo, se ci sono delle anomalie del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale degli Amministratori e dei Dirigenti e, così, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Per questi motivi, la Legge n. 190/12 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della Trasparenza che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della Legge n. 241/90 e, successivamente, con l'approvazione del Dlgs. n. 150/09.

La Legge n. 190/12 ha previsto infatti che la trasparenza dell'attività amministrativa, *"che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge"*.

La "Legge Anticorruzione" ha poi previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di Enti

economici, nonché alle Società partecipate e a quella da esse controllate, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un Decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 34), esercitata con l'approvazione del Dlgs. n. 33/13.

Con quest'ultimo provvedimento normativo, il Legislatore ha rafforzato la qualificazione della Trasparenza intesa, a partire dalla Legge n. 241/90 in materia di accesso agli atti, come accessibilità totale delle informazioni concernenti le attività di pubblico interesse svolte dalla Società a partecipazione pubblica locale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Emerge dunque con chiarezza che la Trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere un "Gruppo pubblico locale" che, anche attraverso le sue articolazioni societarie, opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* con i cittadini.

Gli adempimenti di Trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al Dlgs. n. 33/13, nonché sulla base del contenuto della Delibera Civit n. 50/13. Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha definito, con la Deliberazione n. 26/13, le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/12. Restano comunque "ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", in quanto applicabili, nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.

11.1 Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza

Per quanto riguarda gli Enti controllati dalle Pubbliche Amministrazioni, tra cui vi rientra IPARK, il comma 34 dell'art. 1 della Legge n. 190/12 prevede che "le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli Enti pubblici nazionali, nonché alle Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea". Pertanto, gli Enti pubblici economici, le Società a partecipazione pubblica e le Società da queste controllate ai

sensi dell'art. 2359 C.C. sono soggetti agli adempimenti di pubblicità relativamente agli aspetti desumibili dai citati commi per tutta la parte di attività di pubblico interesse (previsione poi anche confermata dall'art. 11 del Dlgs. n. 33/13). Considerato peraltro che gli adempimenti di Trasparenza sono stati specificati nel Dlgs. n. 33/13, tali Enti devono attuare la Trasparenza secondo le indicazioni contenute nel Decreto in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15-33. Gli Enti pubblici vigilati, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del citato Dlgs. n. 33/13, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli Organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza).

In base alle norme menzionate, gli Enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le Società partecipate e le Società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 C.c., devono:

- collaborare con l'Amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del Dlgs. n. 33/13;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del Dlgs. n. 33/13;
- assicurare tutti gli adempimenti di Trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, seguendo le prescrizioni del Dlgs. n. 33/13 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, Dlgs. n. 33/13).

In base al citato art. 11, comma 2, gli adempimenti di pubblicità non riguardano tutto l'ambito dell'attività di questi soggetti, ma solo quella svolta per il perseguimento del pubblico interesse, secondo una formula ripresa dalla legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ex art. 22, comma 1, lett. e), della Legge n. 241/90.

In entrambe le disposizioni richiamate si è compiuta quindi una scelta parallela sulla Trasparenza, nelle sue 2 diverse forme della tutela del diritto di accesso e di pubblicità attraverso il sito istituzionale, dando rilievo allo svolgimento dell'attività piuttosto che alla natura soggettiva dell'agente. L'ambito di estensione del regime della Trasparenza deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza

amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del pubblico interesse, non ponendosi neppure come mezzo al fine ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo.

In base al comma 5 sempre del medesimo art. 22, poi, *"le Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lett. b), e 2, da parte delle Società direttamente controllate nei confronti delle Società indirettamente controllate dalle medesime Amministrazione"*. Quindi, ove le Società partecipate siano pure controllate, le stesse saranno tenute a svolgere attività di promozione dell'applicazione della predetta disciplina sulla trasparenza da parte delle Società dalle stesse controllate.

11.2 Applicazione delle norme sulla trasparenza in IPARK - Il Piano della trasparenza

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano tra quelli obbligatori previsti nel punto precedente del presente PIANO devono essere pubblicati nell'apposita Sezione del sito *internet* aziendale.

Restano comunque *"ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*, in quanto applicabili, nonché, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale (www.ipark.vicenza.it), alla Sezione intitolata *"SOCIETA' TRASPARENTE"*, saranno inserite tempestivamente le informazioni, secondo quanto stabilito nel DL. n 33/13, in conformità alle Linee guida della Civit riportate nella Delibera n. 50/2013 e alle indicazioni fornite di volta in volta dall'Avcp con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture.

In base **all'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12** e **all'art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 33/13**, come sopra esposto, le disposizioni dei commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12 (*"Legge Anticorruzione"*) si applicano anche alle Società partecipate dalle P.A. e alle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 C.c., limitatamente all'attività di interesse pubblico svolta.

Nello specifico, le norme rilevanti per IPARK sono le seguenti:

a) art. 1, **comma 15**, Legge n. 190/12: la Trasparenza dell'attività amministrativa, in ossequio al dettato costituzionale contenuto nell'art. 117, comma 2, lett. m, è assicurata dalle Società a partecipazione pubblica locale mediante la pubblicazione, nei propri siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di

Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle P.A. e delle Società a partecipazione pubblica sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema-tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione;

b) art. 1, comma 16, Legge n. 190/12: fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del Dlgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54 del "Codice dell'Amministrazione digitale" di cui al D.lgs. n. 82/05, nell'art. 21 della Legge n. 69/09, e nell'art. 11 del Dlgs. n. 150/09, le Società partecipate assicurano i livelli essenziali (previsti al comma 15) con particolare riferimento ai procedimenti di:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del "Codice dei Contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs. n. 163/06;

Con riferimento al procedimento di scelta del contraente, IPARK nel momento in cui si trova ad affidare all'esterno beni, servizi e lavori, è in ogni caso tenuta a pubblicare sul proprio siti web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto (ad esempio ods) che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le partecipate trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una Sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per Regione. L'Autorità ha individuato le informazioni rilevanti e le relative

modalità di trasmissione, consultabili sul suo sito web;

- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del Dlgs. n. 150/09. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni previste nei siti web istituzionali delle Amministrazioni dalle quali sono nominati;

e) art. 1, comma 29, Legge n. 190/12: IPARK, in quanto Società partecipata, rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di Posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del Dpr. n. 445/00, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano;

d) **art. 1, comma 30, Legge n. 190/12:** IPARK, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della Legge n. 241/90, in materia di procedimento amministrativo, ha l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65, comma 1, Dlgs. n. 82/05, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

L'art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 33/13, a sua volta, ha introdotto ulteriori adempimenti a carico della Società, stabilendo che, nel sito istituzionale dell'Amministrazione controllante, deve essere inserito il *link* a quelli delle Società a partecipazione pubblica, nei quali devono essere pubblicati i dati relativi ai componenti degli Organi di indirizzo (ndr, il Cda o Organo di amministrazione) ed ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, consulenza o collaborazione in applicazione degli artt. 14 e 15 che impongono e disciplinano le comunicazioni e la pubblicazione dei nominativi nonché dei compensi, comunque denominati, relativi a detti rapporti e della situazione patrimoniale dei percipienti e dei loro familiari. Per inciso, tra i citati incarichi non sono letteralmente ricompresi gli Organi di controllo, come il Collegio sindacale.

11.3. Compiti del Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza ha il compito di:

- proporre l'aggiornamento del "*Piano*", relativamente a specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;

- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di Amministrazione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito, secondo le rispettive competenze, dai Responsabili degli Uffici della Società.

13. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY

La Società attua un idoneo Sistema informativo nei confronti di IPAB, socio unico di IPARK medesima.

Il Responsabile del presente "*Piano di prevenzione della corruzione*" cura la trasmissione dello stesso a IPAB e contestualmente ne verifica la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale.

Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di accountability, che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente PIANO nel sito istituzionale e in quello di IPAB.

Eventuali aggiornamenti del PIANO seguiranno la stessa procedura e pubblicità sopra descritte.

14. FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL "RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

La Legge n. 190/12 prescrive che il "*Piano di prevenzione della corruzione*" preveda, con particolare riguardo alle attività a rischio di Corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile del PIANO. Pertanto, i dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento che rientri nell'art. 9 devono darne informazione al predetto Responsabile. Comunque, almeno ogni 6 mesi deve essere data comunicazione al "Responsabile della prevenzione della corruzione", anche cumulativamente, da parte dei soggetti aziendali competenti, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati che rientrano nell'art. 9.

L'informativa deve contenere gli elementi necessari a consentire al "Responsabile della prevenzione della corruzione" di:

- verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati;
- monitorare i rapporti tra l'Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti di IPARK.

Con riferimento ai processi sensibili sopra esaminati, devono essere fornite al "Responsabile della prevenzione della corruzione" tutte le informazioni di cui lo stesso farà richiesta e comunque, con periodicità almeno semestrale, le seguenti:

- elenco delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni ottenute dalla Pubblica Amministrazione;
- elenco delle concessioni, autorizzazioni istruite per conto della Pubblica Amministrazione;
- segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo;
- segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel PIANO;
- mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione aziendale.

15. RESPONSABILITÀ

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente PIANO costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) ed il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito nel Regolamento Disciplinare.

16. LE SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste per la Corruzione dal Codice penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319-*quater*, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-*bis*, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento) dell'art. 1 della Legge n. 190/12,

nonché di quanto previsto dal Regolamento Disciplinare.

17. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/12

Le disposizioni del presente PIANO eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione del principio di carattere generale *tempus regit actum*.

Il PIANO è soggetto ad aggiornamenti, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Azienda, e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica e dalla Civit (Autorità nazionale Anticorruzione) attraverso eventuali modifiche che fossero apportate al "*Piano nazionale Anticorruzione*".